

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3315

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RIGONI, IERVOLINO, LIGUORI, DANZI,
BISCARDINI, D’IPPOLITO, BEDIN, COSSIGA, NIEDDU, BAIO
DOSSI, MELELEO, D’AMBROSIO, BASTIANONI, VICINI,
RIGHETTI e MICHELINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2005

—————

Provvidenze per i grandi invalidi di guerra e per servizio, loro
vedove ed orfani

—————

ONOREVOLI SENATORI. - A distanza di ormai sessanta anni dagli ultimi avvenimenti bellici si ritiene doveroso riproporre all'attenzione del Parlamento alcuni casi dell'irrisolta problematica relativa agli invalidi di guerra con speciale riferimento ai grandi invalidi, loro vedove ed orfani.

Allo scopo preciso di tutelare la salute psicofisica dei grandi invalidi e soprattutto prevenire l'aggravarsi di una patologia già in sé estremamente complessa, l'Opera nazionale invalidi di guerra, annualmente, concedeva un assegno congruo affinché il grande invalido potesse fruire di un ciclo di cure climatiche idonee a conservare il suo stato di salute.

Con lo scioglimento degli enti inutili, di cui fu oggetto anche l'Opera nazionale invalidi di guerra, l'assistenza di cui sopra venne demandata alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, la quale, articolandosi regionalmente, ha fatto sorgere discriminazioni notevoli di trattamento; al fine di riportare equità è necessaria l'istituzione di un assegno sostitutivo, direttamente erogato dallo Stato, omogeneo in tutto il territorio nazionale.

Altro grave problema rimasto irrisolto è quello delle pensioni di reversibilità al coniuge superstite, agli orfani ed ai collaterali che hanno assistito il grande invalido, il cui importo, ai sensi della tabella G allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è divenuto ormai di valore quasi simbolico. Si devono pertanto tenere in maggiore considerazione i coniugi dei grandi invalidi che per una vita intera, con spirito di abnegazione, si sono prodigati in cure e sostegno morale per i propri coniugi; a questi coniugi che hanno dato alla società un grande contributo di valori morali e materiali e che attualmente si trovano in età avanzata, affetti da vari problemi di salute, è necessario che le istituzioni assicurino di poter vivere decorosamente.

Va tenuto presente che è trascorso ormai oltre mezzo secolo senza che la categoria dei grandi invalidi abbia avuto un riconoscimento equo; pertanto si raccomanda vivamente al Parlamento di provvedere all'approvazione del presente disegno di legge il più sollecitamente possibile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita una quattordicesima mensilità, in sostituzione dell'assegno per cure climatiche erogato ai sensi dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a favore dei grandi invalidi affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111. Il corrispettivo è liquidato d'ufficio con la sesta rata mensile dall'ente competente a gestire la partita pensionistica del soggetto avente diritto.

Art. 2.

1. Al coniuge superstite dei grandi invalidi di guerra e per servizio ascritti alla tabella E, allegata al testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno pari al 70 per cento degli assegni di cui alle tabelle C, E ed F allegate al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande invalido, aggiornato agli attuali trattamenti economici. Tale assegno supplementare compete purché la vedova, o il vedovo, abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato reale assistenza.

2. Agli orfani dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui al comma 1, che hanno convissuto e prestato assistenza al genitore, al decesso di questi, è concesso, a domanda, dal 1° gennaio 2005 un assegno pari al 40 per cento degli importi di cui alle tabelle C, E ed F, allegate al testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande invalido, aggiornato al trattamento economico attuale.